

## STATUTO ASSOCIAZIONE "WE HELP APS"

### **1. Costituzione, denominazione, natura giuridica e sede legale**

- 1.1 E' costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 l'associazione denominata "We Help Associazione di Promozione Sociale" o, in breve, "We Help APS", operante nel settore della promozione sociale e del volontariato, con sede in Cesena - FC (di seguito, l'"Associazione"). Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.
- 1.2 L'acronimo "APS" potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
- 1.3 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

### **2. Scopo**

- 2.1 L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo comma 3 in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche.
- 2.2 Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 2.3 Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quantomeno principale, l'attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lett. i) del Codice del terzo settore, mediante organizzazione e gestione di attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.  
Lo scopo primario dell'Associazione è quello di creare un *network*, anche utilizzando strumenti informatici e digitali e/o organizzando eventi, convegni o conferenze, tra i privati, gli enti del terzo settore, gli enti ecclesiastici e le realtà impegnate nelle attività di sostegno e solidarietà sociale con quanti, già volontari o interessati a divenirlo, intendano mettere a disposizione il proprio aiuto in forma gratuita. Tale finalità può essere raggiunta anche mediante attività di reclutamento di nuovi volontari da indirizzare ad altri enti del terzo settore, enti ecclesiastici e realtà impegnate nelle attività di sostegno e solidarietà sociale e/o mediante la pubblicizzazione delle attività svolte da altri enti del terzo settore per accrescere i volontari e favorire così il loro sviluppo in favore di tutta la collettività.
- 2.5 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

The image shows a row of seven handwritten signatures in black ink. The signatures are stylized and vary in length and complexity. They are positioned above a horizontal line, suggesting they are signatures of the board members or representatives of the association.

- 2.6** L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2.7** L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.
- 2.8** Sono volontari i soci che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D.lgs. 117/2017. 2-8 L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

### **3. Patrimonio ed entrate**

- 3.1** Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, da donazioni e lasciti testamentari, da atti di liberalità, dagli avanzi netti di gestione, da raccolte fondi, dalle quote associative e da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
- 3.2** Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:
- i) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
  - ii) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici,
  - iii) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
  - iv) proventi derivanti da attività commerciali, in ogni caso previa deliberazione del Consiglio Direttivo e nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
- 3.3** In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.
- 3.4** I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
- 3.5** Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

### **4. Soci**

- 4.1** Sono soci di diritto dell'Associazione i Soci fondatori dell'Associazione indicati nell'atto costitutivo.
- 4.2** Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche o associazioni di promozione sociale che condividono gli scopi dell'Associazione e che accettino lo Statuto. Possono essere soci anche altri enti del terzo settore e/o enti senza scopo di lucro, purché non in numero superiore al 50% del numero dei

associazioni di promozione sociale.

- 4.3. L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche socie inclusi i membri fondatori. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
- 4.4. Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione ad associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. La domanda può essere trasmessa in ogni forma scritta.
- 4.5. La delibera di ammissione all'Associazione in qualità di socio o di suo rifiuto è assunta dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta, dandone comunicazione scritta all'interessato.  
In caso di deliberazione di ammissione, questa è annotata senza indugio nel libro dei soci.  
In caso di deliberazione di rifiuto, l'interessato ha diritto di richiedere che entro 30 giorni sulla decisione del Consiglio Direttivo si pronunci l'Assemblea dei Soci.
- 4.6. La qualifica di socio è personale e non trasferibile.
- 4.7. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, i soci hanno il diritto a partecipare alle attività associative, il diritto di voto in Assemblea, il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali, il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.
- 4.8. Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative deliberate secondo il presente Statuto.
- 4.9. Le quote associative ed ogni altro contributo versato all'Associazione, non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili ai soci.

## 5. Perdita della qualità di socio

- 5.1. La qualifica di socio si perde per:
- i) recesso del socio, da questi comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
  - ii) esclusione, che deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta;
  - iii) per mancato versamento della quota associativa annuale entro i termini previsti dal Consiglio Direttivo, dichiarata dal Consiglio Direttivo;
  - iv) per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

## 6. Organi dell'Associazione

- 6.1. Gli organi dell'Associazione sono il Consiglio Direttivo, il Presidente del Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci.
- 6.2. Gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità a distanza e da remoto.



3

6.3 L'Associazione deve dotarsi dei libri sociali previsti dalla legge.

## 7. Assemblea dei Soci

- 8.1 L'assemblea dei Soci (di seguito "**Assemblea**") è composta da tutti i Soci in regola con i versamenti ed è l'organo decisionale dell'Associazione.
- 8.2 L'Assemblea è convocata in sede ordinaria:
- i) dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta ogni anno solare, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per ogni decisione che compete all'Assemblea o le viene sottoposta; oppure
  - ii) da almeno un terzo dei Soci per ogni volta che si ritenga necessario assumere decisioni relative alla vita dell'Associazione.
- 8.3 L'Assemblea è convocata in sede straordinaria dal Presidente del Consiglio Direttivo, previa delibera del Consiglio Direttivo.
- 8.4 In Assemblea ciascun socio ha voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24 comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta.
- 8.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in suo impedimento, dal Vicepresidente o, in subordine, dal Segretario nominato ai sensi dell'art. 9 comma 4 che segue. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea e la validità di costituzione dell'Assemblea stessa.
- 8.6 L'Assemblea delibera in sede ordinaria in materia di:
- i. elezione dei membri del Consiglio Direttivo, previa definizione del loro numero, e del Presidente;
  - ii. approvazione dello Statuto;
  - iii. approvazione del bilancio consuntivo di esercizio;
  - iv. approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
  - v. approvazione di eventuali regolamenti;
  - vi. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali;
  - vii. determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
  - viii. delibera su ogni ulteriore materia riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.
- Le delibere dell'assemblea convocata in sede ordinaria sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. Per la validità della delibera dell'Assemblea è necessaria la partecipazione di almeno la metà dei Soci.
- 8.7 L'Assemblea dei Soci delibera in sede straordinaria in materia di:
- i. modifiche al presente statuto;
  - ii. decadenza del Consiglio Direttivo o del Presidente.
- Le delibere dell'Assemblea convocata in sede straordinaria sono assunte all'unanimità dei presenti. Per la validità della delibera dell'Assemblea è necessaria la partecipazione di almeno due terzi dei Soci.
- L'Assemblea dei Soci delibera inoltre in sede straordinaria lo scioglimento dell'Associazione con il voto

favorevole di almeno i tre quarti dei Soci.

## 9. Consiglio Direttivo

- 9.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.
- 9.2 La composizione del primo Consiglio Direttivo è determinato nell'atto costitutivo e rimane in carica dalla data di costituzione dell'Associazione e per i successivi 5 (cinque) anni. Successivamente, il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci come previsto al precedente art. 8.6.
- 9.3 Il Presidente è membro di diritto del Consiglio Direttivo e presiede il Consiglio Direttivo.
- 9.4 Il primo Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dall'elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti un Vicepresidente, il Tesoriere ed un Segretario. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 3 mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- 9.5 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:
- i) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
  - ii) la fissazione delle quote associative;
  - iii) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;
  - iv) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali e/o complementari da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
  - v) le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
  - vi) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
  - h) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
  - vii) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
  - viii) le decisioni in materia di ammissione di nuovi soci;
  - ix) ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.
- 9.6 Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.
- 9.7 Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

## 10. Decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente

- 10.1 Il Consiglio Direttivo decade se viene meno la metà dei suoi componenti o per decisione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 8.5 che precede. In tale ipotesi il Presidente del Consiglio o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere anagraficamente più anziano, dovrà



provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

- 10.2** Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade per dimissioni oppure per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta o ancora per decisione unanime dell'Assemblea dei Soci. In tali ipotesi, il Consiglio Direttivo decade unitamente al Presidente. Il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, ai fini dell'elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

## **11. Segretario e tesoriere**

- 11.1** Il Segretario, nominato ai sensi dell'art 9 comma 4 del presente Statuto, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Provvede a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.
- 11.2** Il Tesoriere, nominato ai sensi dell'art 9 comma 4 del presente Statuto, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
- 11.3** In caso di dimissioni, morte, sopraggiunta impossibilità, a qualsiasi titolo dovuta, oppure ancora di revoca dell'incarico da parte della decisione unanime del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea dei soci, la carica di Segretario è svolta dal Tesoriere, o viceversa, quella del Tesoriere è svolta dal Segretario. In ogni caso la durata della carica di Segretario e di Tesoriere è pari alla durata in carica del Consiglio Direttivo.

## **12. Esercizio sociale e bilancio**

- 12.1** L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
- 12.2** Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.
- 12.3** Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore.
- 12.4** Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

## **13. Quota associativa**

- 13.1** La quota associativa per il primo anno solare dalla data dell'atto costitutivo è decisa dai Soci Fondatori. Per gli anni a seguire, l'ammontare della quota associativa e il termine di versamento della stessa

deliberato a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo entro il primo trimestre di ogni anno solare. La quota associativa può essere costituita da denaro, beni o servizi o conferimenti in natura; in ogni caso, i conferimenti della quota associativa diversi dal denaro devono essere approvati dal Consiglio Direttivo.

#### 14. Scioglimento

- 14.1 Lo scioglimento dell'Associazione deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli. Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.
- 14.2 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, ad un'altra associazione di promozione sociale o ente del terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### 15. Legge competente e foro applicabile

- 15.1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o applicazione dello Statuto, è competente in via esclusiva il foro di Forlì.

\*\*\*      \*\*\*\*      \*\*\*\*

Il presente statuto, composto di 15 (quindici) articoli e steso in 7 (sette) pagine è approvato in Cesena in data 1 marzo 2024 dai soci fondatori dell'Associazione ed è redatto in triplice copia originale.

Una copia originale del presente Statuto è conservato tra i documenti dell'Associazione presso la sede legale.

\*\*\*      \*\*\*\*      \*\*\*\*

Il presente statuto, adottato in data 1 marzo 2024 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Cesena in data 2 aprile 2024 (al n. 357 mod. 3), è stato modificato a seguito della delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 12 giugno 2024. Resta invariato il numero di articoli e pagine.

Una copia originale del presente Statuto è conservato tra i documenti dell'Associazione presso la sede legale.

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Lucia Casadei .....   | Andrea Foschi .....     |
| Matteo Angeli .....   | Andrea Giulianini ..... |
| Alex Geminiani .....  | Arianna Moretti .....   |
| Giulia Pieri .....    | Giulia Angeli .....     |
| Giulia Balestri ..... |                         |